

## Linee guida per la definizione del “Prodotto agroalimentare km 0”

*Guidelines for the definition of the “0 km agri-food product”*

La prassi di riferimento definisce i requisiti che devono essere posseduti dai prodotti agroalimentari per essere definiti a km 0.

La dicitura “Prodotto agroalimentare km 0” UNI/PdR 127:2022 può essere utilizzata solo sui prodotti agroalimentari la cui materia prima agricola sia originaria o provenga da un luogo situato entro un raggio di 70 km da quello di immissione sul mercato o di prima messa a disposizione o di somministrazione al consumatore finale da parte di un imprenditore agricolo, ittico o commerciale. La dicitura “Prodotto agroalimentare km 0” UNI/PdR 127:2022 è associata dal consumatore a un’indicazione di origine o del luogo di provenienza della materia prima agricola di un alimento e può essere apposta su base volontaria dall’operatore del settore alimentare sull’etichetta dell’alimento preimballato, sui banchi di vendita, vicino all’alimento, in caso di vendita di prodotti sfusi, sui menù e in tutti i casi di comunicazione di informazioni sugli alimenti al consumatore.

Publicata il 10 novembre 2022

ICS 67.040



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



© UNI  
Via Sannio 2 – 20137 Milano  
Telefono 02 700241  
[www.uni.com](http://www.uni.com) – [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti possono essere riprodotti o diffusi (anche integralmente) a condizione che ne venga data comunicazione all'editore e sia citata la fonte.

Documento distribuito gratuitamente da UNI.

## **PREMESSA**

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 127:2022 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

***Provincia autonoma di Trento***  
*Piazza Dante, 15*  
*38122 Trento*

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Prodotto a km 0” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

*Carlo Biasior – Project Leader (Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti)*

*Michela Bertamini (Confcommercio Trentino)*

*Sara Borrelli (Confesercenti del Trentino)*

*Marisa Corradi (CIA Trentino)*

*Anna Amina Ciampella (Ordine Tecnologi Alimentari)*

*Elio Pisoni (Confindustria Trento)*

*Elisabetta Sovilla (Provincia Autonoma di Trento)*

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed entra in vigore il 10 novembre 2022.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Italiano di Normazione, che li terrà in considerazione.

## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	3
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	4
3 TERMINI E DEFINIZIONI .....	5
4 PRINCIPIO .....	9
5 VALORI .....	9
6 REQUISITI, MODALITÀ DI VERIFICA E DI ATTESTAZIONE DELLA PROVENIENZA DALL'AMBITO TERRITORIALE .....	9
7 MODALITÀ CON CUI FORNIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE AL CONSUMATORE.....	10
8 RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE .....	10
APPENDICE A - LA DICITURA PRODOTTO AGROALIMENTARE KM 0 UNI/PdR 127:2022 .....	12
APPENDICE B - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (IMPRENDITORI AGRICOLI, ITTICI E COMMERCIALI) INTERESSATE ALL'UTILIZZO DELLA PRASSI UNI/PdR 127:2022 PRODOTTO AGROALIMENTARE KM 0, IDENTIFICATE SECONDO I CODICI ATECO (DI CUI SI RIPORTANO, PER BREVITÀ, LE MACRO AREE) .....	13
BIBLIOGRAFIA.....	15

## INTRODUZIONE

La definizione km 0 identifica, per i consumatori, quei prodotti agricoli e alimentari il cui luogo di origine è localizzato nelle vicinanze del luogo di vendita o di somministrazione.

Il nostro Parlamento ha approvato in data 17 maggio 2022, la legge n. 61, fissando le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, demandando a successivo decreto l'istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta». La presente PdR tiene conto delle disposizioni della legge 61/2022.

Il 20 ottobre 2021 il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni per la nuova strategia "Dal produttore al consumatore", in cui si legge che la strategia costituisce un nuovo approccio globale al valore che gli europei attribuiscono alla sostenibilità alimentare. Si tratta di un'opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e l'ambiente. Le persone vogliono sentirsi più "vicine" agli alimenti che consumano. Inoltre le richieste di filiere più corte si sono intensificate durante la pandemia. Vi è, quindi, la necessità di mettere i consumatori nelle condizioni di scegliere alimenti sostenibili: tutti gli attori della filiera alimentare dovrebbero considerarla una loro responsabilità e un'opportunità.

L'industria alimentare e il settore del commercio al dettaglio dovrebbero supportare le esigenze del consumatore aumentando la disponibilità e l'accessibilità economica di opzioni alimentari sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva del sistema alimentare. A tal fine la Commissione sta elaborando un codice di condotta dell'UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili.

Secondo l'indagine commissionata dalla Commissione europea Making our food fit for the future – Citizens' expectations agosto-settembre 2020 (Special Eurobarometer 505 – Wave EB93.2 – Kantar) per quasi sei europei su dieci, una dieta sana e sostenibile implica una "varietà" di cibi diversi (58%), mentre quasi uno su due menziona il consumo di prodotti stagionali, locali (47%) e almeno quattro europei su dieci hanno menzionato "mangiare più pasti fatti in casa" (43%), "pesticidi pochi o assenti" (43%) ed "evitare di sprecare cibo" (42%). Uno su due si riferisce a scelte alimentari che supportano l'economia locale mentre circa quattro su dieci ritengono che le diete sostenibili "riducano al minimo gli sprechi" (40%).

La prassi Km 0 si crede possa dare certezza ai rapporti giuridici in merito all'origine dei prodotti alimentari o del loro luogo di provenienza, aprendo nuovi mercati e garantendo trasparenza nei rapporti con i consumatori.

## **1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente prassi di riferimento definisce i requisiti che devono essere posseduti dai prodotti agroalimentari per essere definiti a km 0.

La dicitura Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022 può essere utilizzata solo sui prodotti agroalimentari la cui materia prima agricola sia originaria o provenga da un luogo situato entro un raggio di 70 km o, comunque, provenienti dalla stessa provincia del luogo di immissione sul mercato o di prima messa a disposizione o di somministrazione al consumatore finale da parte di un imprenditore agricolo, ittico o commerciale.

La dicitura “Prodotto agroalimentare km 0” UNI/PdR 127:2022 è associata dal consumatore a un’indicazione di origine o del luogo di provenienza della materia prima agricola di un alimento e può essere apposta su base volontaria dall’operatore del settore alimentare nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posta in evidenza all’interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicata nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari (art. 5, co. 2, L. 61/2022).

## **2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI**

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell’art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011

Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011

Comunicazione della Commissione sull’applicazione della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05)

Comunicazione della Commissione “La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016” (2016/C 272/01)

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381 final)

Commissione Europea, Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, art. 2.4, (2014/C 204/01)

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

Legge 17 maggio 2022, n. 61, Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice penale

Decreto Legislativo n. 145 del 2007, che reca la disciplina generale della pubblicità commerciale applicabile solo ai rapporti tra imprese

Decreto Legislativo n. 6 settembre 2005, n. 2006, Codice del consumo, gli artt. da 18 a 27-*quater* recano, invece, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (tra cui quelle ingannevoli), applicabile solo ai rapporti tra imprese e consumatori

EU code of conduct on responsible food business and marketing practices. A common aspirational path towards sustainable food systems, 5 luglio 2021

### 3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

**3.1 prodotto agricolo:** Prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti, enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

NOTA Art. 32, par. 1, [ex art. 38] del Trattato CE; allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**3.2 prodotto alimentare:** Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento e gli animali vivi per il consumo come tali. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/ CEE e 98/83/CE.

NOTA Regolamento CE 178/2002, articolo 2.

**3.3 ingrediente:** Qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti.

NOTA Regolamento (UE) 1169/2011, art. 2, lett. f.

**3.4 ingrediente primario:** Ingrediente o ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa.

NOTA Regolamento (UE) 1169/2011, art. 2, lett. q.

**3.5 ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID):** Indicazione quantitativa degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita di un alimento o che sono messi in evidenza nell'etichetta con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti caratterizzanti è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione [...].

NOTA Art. 22 e Allegato VIII Reg. UE 1169/2011, Comunicazione della commissione sull'applicazione della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05).

**3.6 luogo di provenienza:** Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento.

NOTA Regolamento (UE) 1169/2011, art. 2, lett. G.

**3.7 paese di origine (luogo di origine):** Paese come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 Codice doganale comunitario.

**3.8 materia prima agricola:** Prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione e di trasformazione industriale.

NOTA Regolamento UE 2018/848 art.3, comma 3; Commissione Europea, Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, art. 2.4, (2014/C 204/01).

**3.9 prodotti agroalimentari km 0:** Prodotti agroalimentari la cui materia prima agricola è originaria o proviene da un luogo situato entro un raggio di 70 chilometri o, comunque, provenienti dalla stessa provincia del luogo in cui è avvenuta la loro immissione sul mercato o la loro prima messa a disposizione o la loro somministrazione e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne e dolci, compresa l'acquacoltura, originari o provenienti da un punto di sbarco o allevamento posto a



una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio o, comunque, provenienti dalla stessa provincia del luogo in cui è avvenuta l'immissione sul mercato o la loro prima messa a disposizione o la loro somministrazione al consumatore finale da parte di un imprenditore agricolo, ittico o commerciale.

**3.10 immissione sul mercato (immissione in commercio):** Ai fini della normativa di armonizzazione dell'Unione un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. L'operazione è riservata al fabbricante [o produttore], che, ai fini della presente Prassi, è l'unico operatore economico che immette prodotti sul mercato. Quando un fabbricante [o produttore] fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come "immissione sul mercato". Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita "messa a disposizione".

NOTA Par. 2.3, Comunicazione della Commissione europea "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016" (2016/C 272/01); art. 2, regolamento (UE) n. 765/2008; regolamento (UE) n. 2019/1020.

**3.11 messa a disposizione sul mercato:** Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. La fornitura comprende qualsiasi offerta per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione che possa risultare in un'effettiva fornitura (ad esempio un invito ad acquistare, campagne pubblicitarie). La fornitura di un prodotto è considerata una messa a disposizione sul mercato dell'Unione esclusivamente quando il prodotto è inteso per l'uso finale nel mercato dell'Unione. La fornitura di prodotti per l'ulteriore distribuzione, per l'incorporazione in un prodotto finale, per l'ulteriore lavorazione o la raffinazione allo scopo di esportare il prodotto finale fuori dal mercato dell'Unione non è considerata una messa a disposizione.

NOTA Par. 2.2, Comunicazione della Commissione europea "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016" (2016/C 272/01); art. 2, regolamento (UE) n. 765/2008; regolamento (UE) n. 2019/1020.

**3.12 rintracciabilità:** Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

NOTA Regolamento CE 178/2002, articolo 3.

**3.13 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:** Forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio, per il cui esercizio sono richiesti i requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010.

**3.14 sostenibilità ambientale:** Responsabilità nell'utilizzo delle risorse.

**3.15 imprenditore:** Chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

NOTA Art. 2082 del codice civile.

**3.16 imprenditore agricolo:** Chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse.

NOTA Art. 2135 del codice civile.

**3.17 imprenditore commerciale:** Chi esercita un'attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Tra gli imprenditori commerciali sono compresi gli industriali e gli artigiani che producono alimenti e i commercianti che comprano e vendono, o all'ingrosso, o direttamente al consumatore, gli stessi alimenti.

NOTA Art. 2195 del codice civile.

**3.18 imprenditore ittico:** Chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci (acquacoltura) e le attività connesse.

NOTA L'imprenditore ittico è stato equiparato all'imprenditore agricolo dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, successivamente modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

**3.19 operatore del settore alimentare:** Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

NOTA Regolamento CE 178/2002, art. 3.

**3.20 consumatore:** Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

NOTA Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo.

**3.21 consumatore finale:** Consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o un'attività d'impresa del settore alimentare.

NOTA Regolamento CE 178/2002, art. 3.

**3.22 alimento preimballato:** Unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; "alimento preimballato" non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

NOTA Regolamento 1169/2011, articolo 2.

## 4 PRINCIPIO

La presente prassi di riferimento definisce le linee guida per la definizione di prodotti agroalimentari a km 0, in particolare:

- indica quali siano i valori di riferimento che dovrebbero caratterizzare i prodotti agroalimentari a km 0 in termini di sostenibilità ambientale, qualità e ricadute economiche sul territorio;
- stabilisce i criteri per la definizione di un prodotto agroalimentare a km 0;
- illustra le modalità di attestazione e di verifica della provenienza dei prodotti agroalimentari a km 0;
- indica le corrette modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

La prassi di riferimento si completa con:

- Appendice A - La dicitura Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022
  - A.1 La dicitura Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022
  - A 2 Finalità della dicitura
  - A 3 Come utilizzare la dicitura
- Appendice B - Elenco delle attività economiche (imprenditori agricoli, ittici e commerciali) interessate all'utilizzo della UNI/PdR 127:2022 Prodotto agroalimentare km 0, identificate secondo i codici ATECO.

## 5 VALORI

I prodotti alimentari a km 0 esprimono i seguenti valori:

**Ambientali:** si promuove la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso la riduzione delle distanze del trasporto delle merci, contribuendo allo sviluppo della sostenibilità ambientale.

**Economici:** si appoggia il principio della responsabilità sociale nel senso che viene favorita la piccola impresa e la rete di produzione locale a beneficio dell'economia del territorio. Si promuove un consumo più critico e attento alla stagionalità dei prodotti, alla conoscenza verso quelle specie tipiche e/o locali che poco si conoscono, riconoscendo a questi prodotti un "valore aggiunto".

**Qualitativi:** si promuove la freschezza dei prodotti non trasformati e l'impiego di tecnologie di trasformazione conservative delle caratteristiche presenti in ogni prodotto impiegato.

**Sociali:** si promuove il controllo diretto della qualità da parte dei consumatori e il rapporto di fiducia e scambio di informazioni senza intermediari tra produttori e consumatori e il rispetto dei lavoratori.

## 6 REQUISITI, MODALITÀ DI VERIFICA E DI ATTESTAZIONE DELLA PROVENIENZA DALL'AMBITO TERRITORIALE

L'operatore del settore alimentare che utilizza la definizione Prodotto agroalimentare Km 0 deve dimostrare che le materie prime agricole siano originarie di un luogo situato all'interno del raggio di 70 km o, comunque, provenienti dalla stessa provincia del luogo di immissione sul mercato o di prima messa a disposizione o di somministrazione al consumatore finale.

L'operatore del settore alimentare, nel rispetto delle regole di rintracciabilità degli alimenti, deve:

- indicare l'origine delle materie prime agricole nei documenti riferiti agli alimenti o controllare che questo dato sia presente;
- verificare che l'origine delle materie prime agricole sia nel raggio di 70 km o, comunque, provenienti dalla stessa provincia del luogo di immissione sul mercato o di prima messa a disposizione o di somministrazione al consumatore finale.

Per la dimostrazione dell'origine delle materie prime agricole si farà riferimento alla localizzazione geografia delle produzioni (es. i campi dove vengono coltivate le materie prime agricole) e sono validi i documenti normalmente in uso, secondo le normative vigenti, quali, a titolo esemplificativo:

- la fattura d'acquisto;
- la bolla d'accompagnamento;
- il piano di controllo interno;
- fascicolo aziendale (per esempio scheda colture, stalle).

**Il calcolo della distanza è effettuato avendo riferimento al raggio di 70 km** o, comunque, ai confini provinciali di riferimento e può essere verificato anche grazie a quello che nei sistemi informativi geografici si definisce un *buffer* di 70.000 metri attorno al luogo di origine della materia prima impiegata (calcolabile qui <https://www.mapsdirections.info/it/mappa-cerchio-raggio/>).

## **7 MODALITÀ CON CUI FORNIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE AL CONSUMATORE**

Ogni attività svolta dall'imprenditore agricolo, ittico o commerciale nell'esercizio della propria attività d'impresa al fine di promuovere i prodotti e, in generale, ogni comunicazione con i consumatori finali, è normata e oggetto di controllo: ci si riferisce, nello specifico, a quanto comunicato attraverso la pubblicità, la confezione, l'etichetta o i cartelli che riportano le indicazioni per i prodotti venduti sfusi e qualsiasi strumento che venga utilizzato per proporre alimenti al consumatore, come i menù.

La comunicazione commerciale deve essere corretta, veritiera e riconoscibile, cosicché l'imprenditore deve sempre impiegare un livello di diligenza tale da garantire questi requisiti.

Si ritiene ingannevole una pratica quando comunica informazioni non vere o, anche se di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, è idonea a indurre in errore il consumatore medio.

L'ingannevolezza può riguardare ogni elemento dell'offerta commerciale e, quindi, del prodotto e rappresenta una prassi commerciale scorretta che può essere accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), cui spetta la competenza.

## **8 RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE**

Le responsabilità degli operatori del settore alimentare in merito alle informazioni sugli alimenti fornite ai consumatori possono assumere differenti profili, in particolare, si può distinguere tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale.

La responsabilità amministrativa si avrà nei casi di informazioni scorrette, illegittime, errate: le comunicazioni commerciali sugli alimenti ai consumatori rientrano nella disciplina generale delle prassi commerciali sleali, disciplinate dal codice del consumo o nelle norme che fissano le regole per l'etichettatura dei prodotti.

La responsabilità penale ricorrerà, soprattutto, nei casi di frode in commercio o vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

#### **Responsabilità amministrativa del produttore e del responsabile commerciale nel fornire informazioni sugli alimenti al consumatore finale**

La responsabilità degli operatori del settore alimentare nel fornire informazioni sugli alimenti ai consumatori è disciplinata dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011, secondo il quale, è responsabile della loro presenza ed esattezza direttamente chi le ha apposte o fornite (produttore) o colui con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (responsabile commerciale).

#### **Responsabilità amministrativa del venditore di alimenti preimballati nel fornire informazioni sugli alimenti al consumatore**

Nel caso invece, di un operatore professionale che non incide sulle informazioni (cioè, *in primis*, il venditore di alimenti preimballati, venduti tal quali), grava comunque su di lui un obbligo di controllo di conformità delle etichette alle norme applicabili, ma limitatamente a ciò che egli può controllare, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista (ad es. data di scadenza, lotto di appartenenza, ecc.).

## APPENDICE A - LA DICITURA PRODOTTO AGROALIMENTARE KM 0 UNI/PdR 127:2022

### A.1 LA DICITURA PRODOTTO AGROALIMENTARE KM 0 UNI/PdR 127:2022

Per comunicare il rispetto della presente Prassi di riferimento, in attesa dell'adozione del logo "chilometro zero" da parte della legislazione nazionale (art. 5, legge n. 61/2022), si può riportare la seguente dicitura:

**Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022**

o, in alternativa, la forma abbreviata

**km 0 UNI/PdR 127:2022**

### A.2 FINALITÀ DELLA DICITURA

La dicitura Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022 fornisce un'evidenza visiva della coerenza dei prodotti alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 127:2022; questo permette ai consumatori di indentificarli facilmente.

La dicitura Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022 può essere utilizzata solo sui prodotti agroalimentari la cui materia prima agricola sia originaria o provenga da un luogo non più distante di un'area di 70 km o, comunque, provenienti dalla stessa provincia del luogo di immissione sul mercato o di prima messa a disposizione o di somministrazione al consumatore finale.

### A.3 COME UTILIZZARE LA DICITURA

La dicitura Prodotto agroalimentare km 0 UNI/PdR 127:2022, in attesa dell'adozione del logo "chilometro zero" da parte della legislazione nazionale (art. 5, legge n. 61/2022), può essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari (art. 5, co. 2, L. 61/2022).

Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita (art. 5, co. 3, L. 61/2022).

**APPENDICE B - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  
(IMPREDITORI AGRICOLI, ITTICI E COMMERCIALI)  
INTERESSATE ALL'UTILIZZO DELLA PRASSI UNI/PdR 127:2022 PRODOTTO  
AGROALIMENTARE KM 0, IDENTIFICATE SECONDO I CODICI ATECO  
(DI CUI SI RIPORTANO, PER BREVIÀ, LE MACRO AREE)**

**A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA**

- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali, limitatamente a 02.3 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
- 03 Pesca e acquacoltura

**C) ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**

- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria delle bevande


**G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

- 47 Commercio al dettaglio
  - 47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
    - 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
  - 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
    - 47.75.2 Erboristerie
  - 47.8 Commercio al dettaglio ambulante
    - 47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
  - 47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati

**I) ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE**

- 55 Alloggio
  - 55.1 Alberghi e strutture simili
  - 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- 56 Attività dei servizi di ristorazione
  - 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  - 56.2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
  - 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Figura B.1 – Soggetti utilizzatori della dicitura Prodotto agroalimentare km 0  
UNI/PdR 127:2022





**BIBLIOGRAFIA**

- [1] Luigi Costato, Compendio di diritto alimentare, II edizione, CEDAM, 2004
- [2] Luigi Costato, Paolo Borghi, Sebastiano Rizzoli, Compendio di diritto alimentare, VI edizione, CEDAM, 2013
- [3] Atti del Convegno Cosa cambia nelle etichette e nella pubblicità degli alimenti con l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in <https://www.centroconsumatori.tn.it/154d1186.html>
- [4] Matteo Ferrari, Etichettatura di prossimità e filiere corte: uno sguardo comparato, in Rivista di diritto alimentare, Anno IX, numero 4 Ottobre-Dicembre 2015
- [5] Giovanni de Cristofaro, I contratti del consumo alimentare, in Rivista di diritto alimentare, Anno II, numero 2, Aprile-Giugno 2008
- [6] Autorità garante della concorrenza e del mercato, IC28 – Indagine sulla distribuzione agroalimentare, chiusura indagine 7.6.2007, reperibile in [www.agcm.it](http://www.agcm.it)
- [7] Carlo Biasior, Le prassi commerciali scorrette, in Temi e istituti di diritto privato dell'UE, a cura di G.A. Benacchio e F. Casucci, Giappichelli, Torino, 2017, 187.
- [8] Giulio Sgarbanti, Definizione di attività agricola nel diritto comunitario e obblighi di coltivare nel diritto interno, Atti XXXVII Incontro di Studio del Ce.S.E.T., pag. 93 e segg.
- [9] Ferdinando Albisinni, La Corte di Giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza, in Rivista di diritto alimentare, Anno XIV, numero 3 Luglio-Settembre 2020
- [10] Lorenzo Bairati, L'etica del consumatore nella governance del cibo, in Rivista di diritto alimentare, Anno XIV, numero 4 Ottobre-Dicembre 2020
- [11] Lorenza Paoloni, La sostenibilità etica della filiera agroalimentare, in Rivista di diritto alimentare, Anno XIV, numero 4 Ottobre-Dicembre 2020
- [12] Making our food fit for the future – Citizens' expectations agosto-settembre 2020 (Special Eurobarometer 505 – Wave EB93.2 – Kantar)
- [13] UNI EN ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare
- [14] UNI 11584 Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per la progettazione di menù







Membro italiano ISO e CEN

[www.uni.com](http://www.uni.com)

[www.youtube.com/normeuni](http://www.youtube.com/normeuni)

[www.twitter.com/normeuni](http://www.twitter.com/normeuni)

[www.twitter.com/formazioneuni](http://www.twitter.com/formazioneuni)

[www.linkedin.com/company/normeuni](http://www.linkedin.com/company/normeuni)

[www.facebook.com/unmondofattobene](http://www.facebook.com/unmondofattobene)

**Sede di Milano**

Via Sannio, 2 - 20137 Milano  
tel 02700241, [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

**Sede di Roma**

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma  
tel 0669923074, [uni.roma@uni.com](mailto:uni.roma@uni.com)